

Allegato D

**TESTO UNICO PER LA CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DEGLI
ESERCENTI IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO**

(TUD)

In vigore dal 1 gennaio 2026

Versione approvata con deliberazione 546/2025/R/tlr

Indice

Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	3
Articolo 3 Classificazione dimensionale	3
Articolo 4 Esercenti non verticalmente integrati	4
Articolo 5 Obblighi informativi.....	4
Articolo 6 Disposizioni transitorie.....	4

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell’OITLR, nonché le seguenti:

- **attività di distribuzione** è l’attività di gestione, manutenzione e sviluppo di reti di telecalore;
- **attività di vendita** è l’attività di vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le connesse attività commerciali;
- **Autorità** è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **distributore** è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione;
- **esercente o esercente il servizio** è il soggetto che svolge l’insieme delle attività necessarie all’erogazione del servizio di telecalore;
- **nuovo operatore** è l’esercente dalla data di avvio dell’attività nel settore del telecalore, esclusivamente su nuove reti, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvio dell’attività;
- **OITLR** è il Testo Unico degli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all’Allegato A alla deliberazione 574/2018/R/tlr e s.m.i.;
- **potenza contrattuale** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall’esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza, come risultante nel contratto di fornitura del servizio;
- **settore del telecalore** è il settore del teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- **venditore** è il soggetto che esercita l’attività di vendita.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità di determinazione della classe dimensionale degli operatori che, ai sensi dell’OITLR, svolgono una o più attività nel settore del telecalore.

Articolo 3

Classificazione dimensionale

3.1 Ai fini della classificazione degli esercenti si applicano le seguenti classi dimensionali:

- a) esercenti di maggiori dimensioni, con una potenza complessiva contrattuale superiore a 50 MW;
- b) esercenti di medie dimensioni, con una potenza complessiva contrattuale superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW;

- c) micro esercenti, con una potenza complessiva contrattuale non superiore a 6 MW.
- 3.2 La classificazione di un operatore nell'anno n viene determinata con riferimento alla potenza contrattuale dell'insieme dei propri utenti attivi al 31 dicembre dell'anno $n-2$.
- 3.3 I nuovi operatori, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sono convenzionalmente classificati come micro esercenti.

Articolo 4 *Esercenti non verticalmente integrati*

- 4.1 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società, gli obblighi del presente provvedimento si applicano al venditore e al distributore. Ai fini dell'applicazione delle regole di cui all'Articolo 3:
 - a) il venditore determina la propria classe dimensionale con riferimento alla potenza contrattuale dell'insieme dei propri utenti;
 - b) il distributore determina la propria classe dimensionale con riferimento alla potenza contrattuale dell'insieme degli utenti allacciati alle proprie reti.
- 4.2 Il venditore fornisce al distributore le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 4.1, lettera b).

Articolo 5 *Obblighi informativi*

- 5.1 Entro il 30 giugno di ogni anno l'esercente comunica all'Autorità la propria classe dimensionale.
- 5.2 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società:
 - a) il venditore comunica all'Autorità la propria classe dimensionale entro il 30 giugno di ogni anno;
 - b) il distributore comunica all'Autorità la propria classe dimensionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 6 *Disposizioni transitorie*

- 6.1 Nell'anno 2026, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'Articolo 5, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 8 dell'Allegato B alla deliberazione 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr e s.m.i.